



**R.G. 2654/2011**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**Tribunale Ordinario di Castrovillari ex Tribunale Ordinario di  
Rossano**  
**Sezione Lavoro**

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Simone FALERNO, all'udienza del **16 aprile 2018** ha pronunciato, dando lettura del **dispositivo** e della esposizione delle **ragioni di fatto e di diritto** della decisione, la seguente

**Sentenza**

nella causa per controversia *di lavoro* promossa da:

[REDACTED],

rappr. e dif. dall' avv. [REDACTED]

-Ricorrente -

*contro*

[REDACTED],

rappr. e dif. dall'avv. Antonio CAMPILONGO

-Convenuto-

OGGETTO: "DIFFERENZE RETRIBUTIVE"

Fatto e diritto:



Con l'atto introduttivo del presente giudizio [redacted] ha  
esposto quanto segue:

- di aver lavorato alle dipendenze del resistente dall'11/11/2002 al 31/07/2004  
e dal 15/04/2005 al 30/06/2010, data in cui è stato licenziato;
- di aver svolto le mansioni di macellaio secondo gli orari specificati nel ricorso;
- di aver percepito una retribuzione insufficiente, sia con riferimento al lavoro  
ordinario prestato, sia a quello straordinario.

Per tali ragioni, ha chiesto la condanna del resistente al versamento in suo  
favore della somma complessiva di euro 131.051,93.

Parte resistente, regolarmente costituitasi, ha preliminarmente eccepito la  
prescrizione delle eventuali spettanze retributive relative al periodo lavorativo  
conclusosi nel 2004, la sottoscrizione da parte del ricorrente di specifico atto  
transattivo con il quale questi ha dichiarato di aver ricevuto tutte le retribuzioni  
ordinarie e straordinarie di competenza, nonché comunque la non  
corrispondenza al vero degli orari lavorativi indicati nel ricorso e la completa  
tacitazione di ogni obbligazione retributiva.

Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Escussi alcuni testi, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa dai  
procuratori delle parti. Questo Giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429  
comma 1 c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008  
n.112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura della  
sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto  
e diritto della decisione).

\*\*\*\*\*

**Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.**

Giova premettere che è incontestato che tra le parti siano intercorsi **due  
differenti rapporti lavorativi**: il primo, svoltosi tra l'11/11/2002 ed il  
31/07/2004; il secondo tra il 15/04/2005 ed il 30/06/2010.



In relazione al **primo rapporto**, deve quindi **accogliersi l'eccezione di prescrizione** tempestivamente proposta da parte resistente. Il ricorrente infatti, pacifica l'insussistenza della stabilità reale del rapporto nel caso di specie, avrebbe dovuto far valere le proprie spettanze retributive entro 5 anni dalla cessazione del rapporto (avvenuta il 31/07/2004). Il primo atto potenzialmente interruttivo della prescrizione risulta viceversa notificato nel febbraio del 2011, dunque ben oltre la scadenza del termine quinquennale sopra descritto.

Né può indurre a diverse conclusioni la circostanza secondo cui il successivo rapporto di lavoro sia intercorso tra le stesse parti. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità "la sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza del relativo rapporto viene meno con l'estinzione di questo, ancorché tra le stesse parti si instauri successivamente un nuovo rapporto lavorativo, atteso che le posizioni soggettive attinenti a ciascun rapporto, distinto ed autonomo, vivono e si esauriscono nell'ambito dello stesso senza interferire nello svolgimento del successivo" (**Cass. sez. lav. 29 aprile 2015 n. 8684**).

Ad ogni modo, deve rilevarsi che sia con riferimento a tale periodo lavorativo, sia con riferimento a quello successivo (svoltosi come detto tra il 15/04/2005 ed il 30/06/2010), è stato prodotto dal resistente un **atto transattivo del 2010**, tramite il quale il ricorrente, oltre a dichiarare di ricevere la somma di euro 5.824,77 in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, **ha dichiarato di "non avere pendenze con il datore di lavoro"** in relazione ai precedenti periodi di lavoro e/o di collaborazione, essendo stato corrisposto tutto quanto dovuto per legge e contratto (in relazione tra l'altro a TFR e determinazione del suo ammontare, preavviso e relativa indennità sostitutiva, retribuzione goduta, sia nelle sue voci dirette, che nella rilevanza che esse hanno per il calcolo delle voci indirette e viceversa;.....ferie, permessi, svolgimento di lavoro straordinario, festivo e notturno e che il trattamento ricevuto corrisponde a quanto previsto dalle legge e dal contratto in relazione alle mansioni via via concretamente svolte. In ogni caso, la presente



costituisce anche **dichiarazione di volontà a rinunciare a qualunque pretesa in ordine al cessato rapporto di lavoro, non avendo altro da chiedere al riguardo**".

Ebbene, ad avviso del Tribunale, la specificità dell'atto transattivo in questione evidenzia che **il lavoratore si sia determinato consapevolmente** nel dichiarare di aver ricevuto tutto quanto di spettanza e comunque nel rinunciare alle eventuali somme ancora dovute, avendo avuto contezza delle voci retributive astrattamente reclamabili.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti sancito che *"la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e **non sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Cass, sez. lav. 19 settembre 2016, n. 18321).***

Sussistendo quindi, ad avviso del Tribunale, la citata consapevolezza in capo al ricorrente, deve ritenersi che l'atto transattivo in esame impedisca la formulazione di una domanda, come quella proposta in questa sede, di condanna al pagamento delle retribuzioni ordinarie e straordinarie asseritamente spettanti.

Né può rilevare quanto genericamente allegato dal ricorrente nell'atto introduttivo, secondo cui il resistente gli avrebbe fatto firmare, in occasione del licenziamento, dei moduli e dei fogli in bianco, di cui si disconosce il contenuto.



E' infatti principio pacifico in giurisprudenza che il sottoscrittore che intenda disconoscere non già la propria firma, bensì il complessivo contenuto del documento alla quale essa è stata apposta, non possa limitarsi ad un generico disconoscimento ma sia **onerato della proposizione di apposita querela di falso.**

Si distingue tradizionalmente infatti, nel caso di documento firmato in bianco, tra **riempimento *contra pacta*** e **riempimento *sine pactis***. Il primo caso presuppone l'esistenza di una preventiva regolamentazione successivamente violata, il secondo postula l'arbitrario riempimento del documento ad opera di una parte, in difetto di previo accordo.

Tale ultima ipotesi, ben più grave per l'ordinamento, anche considerando le conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per i rapporti giuridici, necessita di un accertamento dotato di particolare attendibilità, e pertanto rende imprescindibile la proposizione della querela di falso.

La Suprema Corte, più volte chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ha precisato che "**la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula il rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto *absque pactis* o *sine pactis*** — ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione — mentre tale rimedio non è necessario nell'ipotesi di riempimento *contra pacta*, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto si intendeva dichiarare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale — poiché nel giudizio era stata fornita la prova documentale circa l'entità del compenso spettante ad un professionista, tramite una scrittura privata non disconosciuta da colei che risultava averla firmata — aveva affermato che tale prova poteva essere superata solo con la querela di falso.)" (**Cass, 27 agosto 2007, n. 18059**).

Ed ancora "*la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento*



*risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta" (Cass, 7 marzo 2014, n. 5417).*

Quanto osservato conduce in definitiva al **rigetto del ricorso**.

\*\*\*\*\*

In ordine alle **spese** del presente giudizio, la natura delle parti e la peculiarità delle questioni trattate rendono equa l'integrale **compensazione** delle stesse.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta** il ricorso;
- 2) spese compensate.**

**Castrovillari, 16 aprile 2018**

**Il Giudice del Lavoro**  
dott. Simone FALERNO

